

## **Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Unita di Tanzania**

Concluso il 21 ottobre 1966

Entrato in vigore il 21 ottobre 1966

(Stato 21 ottobre 1966)

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo della Repubblica Unita di Tanzania,*

desiderosi di stringere viepiù i vincoli di amicizia tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Unita di Tanzania e

deliberati a sviluppare la cooperazione tecnica fra i due paesi,

*hanno convenuto:*

### **Art. 1**

Il Consiglio federale svizzero, chiamato qui di seguito «Consiglio federale», e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, chiamato qui di seguito «Governo di Tanzania», si obbligano a favorire, nella misura del possibile, la cooperazione fra i due Paesi nel campo scientifico e tecnico.

### **Art. 2**

Le disposizioni del presente accordo si applicano:

- a. ai progetti di cooperazione tecnica fra i due paesi;
- b. parimente – riservati gli articoli 6 e 8 – ai progetti di cooperazione tecnica emananti da enti di diritto pubblico o da organizzazioni private della Svizzera e oggetto di un accordo.

### **Art. 3**

Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti potranno stabilire di comune intesa i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica.

RU 1967 1189

<sup>1</sup> Dal testo originale francese.

**Art. 4**

Il Consiglio federale esaminerà la possibilità di inviare periti e collaboratori nella Tanzania per cooperare allo sviluppo.

**Art. 5**

Il Consiglio federale concederà, nella misura del possibile, borse di studio e di formazione professionale o tecnica ai candidati che i due Governi avranno scelto di comune intesa.

**Art. 6**

I progetti di cooperazione tecnica e le loro realizzazioni saranno oggetto di accordi fra il delegato del Consiglio federale alla cooperazione tecnica, da parte del Consiglio federale, e il ministro delle finanze, da parte del Governo di Tanzania.

**Art. 7***A. Periti a lungo termine*

- (i) Nel quadro delle azioni di cooperazione tecnica, ciascuna Parte contraente assumerà una parte equa delle spese.
- (ii) Salvo accordo contrario ed eccettuate le clausole appresso, ciascun paese assumerà le spese, pagabili nella sua moneta, delle azioni attuate sul proprio territorio.
- (iii) Nel senso del presente articolo, un perito a lungo termine è un perito chiamato a soggiornare nella Tanzania per un periodo superiore, di regola, a sei mesi, cosicchè egli possa ragionevolmente attendersi di installarvi un'abitazione e d'essere accompagnato dalla sua famiglia.
- (iv) Per ciascun perito messo a disposizione in virtù del presente accordo, il Consiglio federale si obbliga a fornire e ad assumere:
  - a. il salario integrale (compreso quello pagato durante i congedi), come anche le indennità spettanti al perito per il servizio compiuto nella Tanzania nel quadro del presente accordo, in quanto non si tratti delle indennità previste nel paragrafo (v) di questo articolo;
  - b. le spese di assicurazione richieste dalla legge svizzera o conformi alla pratica svizzera normale;
  - c. le spese dei viaggi internazionali sino nella Tanzania e di ritorno, per il perito e la sua famiglia;
  - d. le spese di acquisto e di trasporto sino nella Tanzania di tutta l'attrezzatura necessaria per le azioni di cooperazione tecnica, nella misura in cui tale attrezzatura non sia colà disponibile.
- (v) Per ciascun perito a lungo termine messo a disposizione in virtù del presente accordo, il Governo della Tanzania si obbliga a fornire e ad assumere:

- a. un'abitazione ammobiliata («hard furnishings») per il perito e la sua famiglia: le norme per l'abitazione e la mobilia saranno le stesse applicabili ai funzionari del Governo della Tanzania aventi uno statuto comparabile e le cui condizioni d'assunzione precisano che hanno diritto all'abitazione; l'abitazione ammobiliata sarà fornita gratuitamente. Le spese di acqua, di telefono e di elettricità attenenti a questa abitazione saranno a carico del perito. Le indennità di sussistenza al primo arrivo e durante i viaggi ufficiali saranno pagati secondo la stessa aliquota che ai funzionari del Governo di Tanzania;
  - b. l'assistenza locale necessaria all'attività del perito compresi i collaboratori assunti sul posto che possono essere chiamati a collaborare con il perito nel quadro dell'attività di cooperazione tecnica, gli uffici e/o i locali destinati a laboratorio, incluse le attrezzature usuali necessarie, i servizi di segreteria e/o gli assistenti di laboratorio, come anche la gratuità delle spedizioni di corriere e delle comunicazioni telefoniche e telegrafiche a scopi ufficiali;
  - c. i trasporti locali, nel caso di viaggi ufficiali del perito, nella stessa misura che per i funzionari del Governo di Tanzania. Se il perito compie viaggi ufficiali con la sua automobile personale, riceverà una indennità calcolata per miglia, secondo la stessa aliquota di cui beneficiano i funzionari del Governo di Tanzania;
  - d. il trasporto sul territorio della Repubblica Unita fra il luogo ove il perito esercita la sua attività e i punti di entrata e di uscita, per il perito, la sua famiglia, i loro effetti personali e di economia domestica;
  - e. i servizi e le agevolazioni mediche e odontoiatriche per il perito e la sua famiglia, nella stessa misura che per i funzionari del Governo di Tanzania e le loro famiglie;
  - f. l'assistenza dell'agente del Governo incaricato di occuparsi dei passeggeri per lo sdoganamento degli effetti personali e di economia domestica del perito, nella stessa misura che per i funzionari d'oltremare del Governo della Tanzania avente uno statuto comparabile.
- (vi) Il Governo della Tanzania autorizzerà ciascun perito a prendere, durante il servizio nella Repubblica Unita, le vacanze convenute e stabilite nel memorandum relativo alla sua missione.

#### *B. Periti a breve termine*

- (vii) Un perito a breve termine è un perito chiamato a soggiornare nella Tanzania per un periodo normalmente inferiore a sei mesi, cosicché egli non può ragionevolmente attendersi d'installarvi un'abitazione né di essere accompagnato dalla sua famiglia.
- (viii) Per ciascun perito a breve termine, messo a disposizione in virtù del presente accordo, il Consiglio federale si obbliga a fornire e ad assumere:
- a. il salario integrale, come anche le indennità spettanti al perito per il servizio compiuto nella Repubblica Unita conformemente al presente

accordo, in quanto non si tratti delle indennità previste nel paragrafo (ix) di questo articolo;

- b. le spese dei viaggi internazionali sino nella Tanzania e di ritorno, per il perito e i suoi effetti personali.

(ix) Per ciascun perito a breve termine messo a disposizione in virtù del presente accordo, il Governo di Tanzania si obbliga a fornire e ad assumere:

- a. un alloggio considerato dalle Parti come adeguato alla durata e alla natura della missione del perito. Se il perito abita in un albergo, il Governo di Tanzania adempirà i suoi obblighi, rimborsando al perito una somma equivalente al 50 per cento del totale del conto d'albergo (per alloggio e pasti, ma escluse le spese straordinarie, ad es. di lavanderia), in quanto la tariffa dell'albergo sia ragionevole rispetto alle tariffe locali e l'albergo e l'alloggio particolare occupato dal perito non superino il livello di quello che un funzionario del Governo di Tanzania, di statuto comparabile, possa ragionevolmente esigere.

Se il perito è alloggiato in un appartamento completamente ammobiliato o in un «Government Hostel», non pagherà pigione. Le spese di acqua, di telefono e di elettricità attenenti a questo alloggio saranno a carico del perito. Le indennità di sussistenza al primo arrivo e durante i viaggi ufficiali saranno pagate secondo la stessa aliquota che ai funzionari del Governo di Tanzania;

- b. l'assistenza locale necessaria all'attività del perito, compresi gli uffici e/o i locali destinati a laboratorio, come anche le attrezzature usuali necessarie, i servizi di segreteria e/o gli assistenti di laboratorio, e la gratuità delle spedizioni di corriere e delle comunicazioni telefoniche e telegrafiche a scopi ufficiali;
- c. i trasporti locali, nel caso di viaggi ufficiali del perito, nella stessa misura che per i funzionari del Governo di Tanzania. Se il perito compie viaggi ufficiali con l'automobile personale, riceverà un'indennità calcolata per miglia, secondo le stesse aliquote di cui beneficiano i funzionari del Governo di Tanzania;
- d. il trasporto sul territorio della Repubblica Unita fra il luogo ove il perito esercita la sua attività e i punti di entrata e di uscita, per il perito e i suoi effetti personali;
- e. i servizi e le cure mediche per il perito, nella stessa misura che per i funzionari del Governo di Tanzania;
- f. l'assistenza dell'agente del Governo di Tanzania incaricato di occuparsi dei passeggeri per lo sdoganamento degli effetti personali del perito, nella stessa misura che per i funzionari d'oltremare del Governo di Tanzania aventi uno statuto comparabile.

### *C. In generale*

- (x) Il Governo di Tanzania avrà il diritto di domandare il richiamo di qualsiasi perito, la cui attività o condotta non diano soddisfazione: prima di esercitare tale diritto, il Governo di Tanzania cercherà di ottenere il consenso del Con-

siglio federale. Il Consiglio federale avrà il diritto di richiamare qualsiasi perito in ogni tempo. In ciascun caso di richiamo, il Consiglio federale farà del suo meglio, a domanda del Governo di Tanzania, per fornire un sostituto al perito richiamato.

- (xi) Ciascun perito adempirà la sua missione conformemente alle istruzioni, che gli saranno date dal Governo di Tanzania.
- (xii) Ciascun perito avrà il diritto di comunicare al Consiglio federale, in tutto o in parte, le conclusioni, di cui avrà preventivamente informato il Governo di Tanzania, salvo se una tale comunicazione è di natura da nuocere alla sicurezza della Tanzania o se il Governo di Tanzania ha deciso che tale informazione è confidenziale o segreta.
- (xiii) I periti messi a disposizione del Governo di Tanzania in virtù del presente accordo, come anche le loro mogli e i figli a loro carico, saranno esentati dalle condizioni normali d'immigrazione, conformemente alla sezione 7 (2) (e) dell'ordinanza sull'immigrazione (Cap. 386).

#### *D. Pratica degli studenti*

- (xiv) Per ciascun praticante, cittadino della Tanzania – di cui il Consiglio federale prende la responsabilità della formazione nella Svizzera in virtù del presente accordo –, il Consiglio federale assumerà:
  - a. le spese di viaggio internazionale dalla Svizzera nella Tanzania;
  - b. tutte le spese di formazione nella Svizzera derivanti normalmente dal corso, al quale il praticante è stato ammesso, comprese le spese di viaggio su territorio svizzero, di formazione e altre tasse, le indennità per libri e vitto.
- (xv) Il Consiglio federale farà del suo meglio per assicurare il ritorno nella Tanzania di tutti i praticanti, alla fine della loro pratica nella Svizzera.
- (xvi) Per ciascun praticante che avrà la qualità di funzionario al servizio del Governo di Tanzania e di cui il Consiglio federale prende la responsabilità della formazione in virtù del presente accordo, il Governo di Tanzania assumerà:
  - a. le spese di viaggio internazionale dalla Tanzania nella Svizzera;
  - b. le spese di viaggio sul territorio della Tanzania, fra il domicilio professionale del funzionario e i punti d'arrivo e di partenza nella Tanzania;
  - d. una indennità di abbigliamento.
- (xvii) Per ciascun praticante che non è al servizio del Governo di Tanzania, questo Governo prenderà le disposizioni appropriate.
- (xviii) Il Governo di Tanzania, si sforzerà di occupare, al loro ritorno nella Tanzania, i praticanti, che saranno stati accettati dal Consiglio federale per una formazione nella Svizzera, in modo tale da sfruttare pienamente le nozioni acquisite.

**Art. 8**

Nel quadro del presente accordo, il Governo di Tanzania si obbliga a:

- (i) esentare da tutti i dazi, imposte o altri oneri sull'importazione qualsiasi attrezzatura o materiale importato appositamente per un progetto attuato nel quadro del presente accordo, in quanto, nel caso di vendita nella Tanzania, tale attrezzatura o materiale sia soggetto al pagamento dei dazi, imposte, ecc.;
- (ii) esentare dalla tassa personale i periti a lungo e a breve termine;
- (iii) esentare dall'imposta sul reddito, conformemente alle disposizioni del paragrafo 50 del capitolo A della prima parte del primo allegato all'«East African Income Tax (Management) Act, 1958», comprese le modificazioni apportate dall'«East African Income Tax (Management) Amendment Act, 1961», i salari, pagati a ciascun perito dal Consiglio federale o da istituzioni svizzere per il servizio compiuto nella Tanzania in virtù del presente accordo;
- (iv) accordare l'ammissione in franchigia doganale degli effetti personali, compresi rispettivamente un veicolo a motore, un refrigeratore e un condizionatore d'aria per economia domestica, importati dal perito e/o dai membri della sua famiglia in occasione della prima installazione nella Tanzania, in quanto questi effetti personali siano:
  - a. importati o acquistati senza sdoganamento, entro quattro mesi prima di eleggere domicilio nella Tanzania<sup>2</sup>;
  - b. riesportati alla fine della missione del perito;
- (v) accordare gratuitamente e senza indugio i visti d'entrata e di uscita chiesti dalle autorità svizzere o dal loro rappresentante nella Tanzania per i periti e le loro famiglie;
- (vi) rilasciare un certificato di missione, che assicurerà ai periti, nominati nella Tanzania dal Consiglio federale, l'appoggio e la cooperazione del Governo di Tanzania nell'adempimento dei compiti loro affidati;
- (vii) assumere tutti i rischi e le azioni giudiziarie derivanti da o nell'esercizio di qualsiasi attività coperta dal presente accordo o altrimenti connessi con tale attività. Senza restringere l'efficacia generale della frase precedente, il Governo di Tanzania presterà risarcimento e si sostituirà al Consiglio federale e ai periti nel caso di azioni di responsabilità, perseguimenti giudiziari, azioni di risarcimento dei danni, pretese, spese e onorari in seguito a morte, danni personali o materiali o a qualsiasi altra perdita risultante da o connessa con qualsiasi atto od omissione compiuto nell'esercizio di attività coperte dal presente accordo;
- (viii) provvedere affinché tutti i periti e le loro famiglie, nominate nella Repubblica Unita di Tanzania in virtù delle disposizioni del presente accordo, beneficino della piena protezione della legge.

<sup>2</sup> Conformemente al testo francese corretto secondo scambio di lettere del 27 aprile/22 maggio 1967.

**Art. 9**

Le disposizioni del presente accordo saranno parimente applicabili ai periti svizzeri e ai loro collaboratori, nonchè alle loro famiglie, esercitanti già la propria attività nella Tanzania, sotto gli auspici della cooperazione tecnica fra i due Governi, nel senso dell'articolo 2, lettere a e b, qui sopra.

**Art. 10**

Quando un'azione di cooperazione tecnica sarà conchiusa, le Parti contraenti si metteranno in rapporto per analizzarne i risultati.

**Art. 11**

Nel quadro del presente accordo, il Governo di Tanzania si obbliga ad accordare ai periti, ai loro collaboratori e alle loro famiglie un trattamento che non sarà meno favorevole di quello, di cui godono gli altri periti nella Tanzania.

**Art. 12**

Il presente accordo è applicabile dal giorno della sua firma. Esso resterà in vigore tre anni. Quindi, sarà rinnovato tacitamente d'anno in anno, fintanto che una delle Parti contraenti non l'abbia disdetto per iscritto con preavviso di tre mesi prima della fine dell'anno.

Fatto a Dar es Salaam, il ventuno ottobre 1966 in due esemplari originali, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede.

Per il  
Consiglio federale svizzero:

M. Luy

Per il Governo  
della Repubblica Unita di Tanzania:

A. H. Jamal

